

Sommario

1. «Le necessità della vita moderna»: invenzione e sviluppo dei delitti di comune pericolo. – 2. La tutela dell'incolumità pubblica tra codice e discipline settoriali della sicurezza. – 2.1. La tutela “intra codicem” e il rapporto tra incolumità pubblica e beni individuali. – 2.2. La tutela “extra codicem”. – 2.3. Incremento del ricorso ai reati contro l'incolumità pubblica. – 3. La deformazione della tipicità e dei criteri di imputazione dell'evento (di pericolo) nel diritto vivente. – 4. La sistematica e le classificazioni del codice Rocco: i delitti contro l'incolumità pubblica del Titolo VI. – 4.1. I criteri di classificazione utilizzati e le loro criticità. – 4.2. Le diverse tipologie di disastro. – 4.3. Indeterminatezza quantitativa o qualitativa del pericolo? – 4.4. La struttura oggettiva delle singole fattispecie: reati di evento o di mera condotta; di pericolo presunto, astratto o concreto. – 5. Le modifiche subite dal Titolo VI nel corso del tempo. – 6. Le contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica. – 7. Prospettive di riforma (cenni). – 8. Una mappa del volume. – *Bibliografia.*

1. «Le necessità della vita moderna»: invenzione e sviluppo dei delitti di comune pericolo.

L'*invenzione dei reati di “pericolo comune”* o contro l'incolumità pubblica [cfr. ALESSANDRI, 131] ha storicamente comportato un cambio di paradigma nella protezione penale dei beni personali. Alla classica tutela individuale ne è stata affiancata una “preventiva”, collocata nella dimensione super-individuale e collettiva, mediante estensione della rilevanza dello spettro offensivo a situazioni “anticipate” che rappresentano una minaccia verso un numero indefinito di possibili vittime. Dal nucleo originario di incriminazioni “classiche” – che ha il suo archetipo nell'incendio e in altri sparuti fatti riguardanti lo scatenamento di forze della natura – è venuta consolidandosi, «a partire dall'esperienza giuridica del **tardo diritto comune**», questa «nuova categoria di reati, incentrata sul pericolo comune, ossia sulla causazione di un evento dannoso suscettibile di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità fisica, la salute (e il

patrimonio) di una pluralità indeterminata di persone» [(e) GARGANI, 571]. In seguito – per lo meno nel nostro ordinamento, oltre che in quello germanico – il loro numero è andato progressivamente crescendo in funzione dei “nuovi pericoli” derivanti dallo sviluppo sociale, economico, tecnologico, industriale.

Ottime sintesi degli sviluppi storici, ad es., in: (b) ARDIZZONE, 361-363; CADOPPI, VENEZIANI, 201-203; (b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3329; (b) DONINI, 202 ss.; (e) GARGANI, 571 ss.; TORDINI CAGLI, 324. Per maggiori approfondimenti: (a) CORBETTA, 3 ss.; e, in part., (a) GARGANI, 3 ss., 31 ss., 51 ss.

«Le necessità della vita moderna, pulsante di sempre nuove attività, hanno suggerito il completamento di alcune previsioni delittuose già contenute nel Codice in vigore, con riferimento ad oggetti attinenti all'economia commerciale e industriale dei tempi»: in questi precisi termini veniva espressa, nel 1929, nella *Relazione del Guardasigilli sul progetto di codice penale* [II, 211], l'esigenza di ammodernamento dei reati contro l'incolumità pubblica già presenti nel **codice Zanardelli**.

Quest'ultimo, invero, aveva rappresentato un sicuro momento di svolta dal punto di vista sistematico, dando finalmente collocazione unitaria – nel Titolo VII del Libro II, agli articoli da 300 a 330 – a fattispecie che, nelle codificazioni precedenti, si trovavano per lo più disseminate tra i reati contro il patrimonio, oltre che in quelli contro la persona e contro la sanità.

Come si osservava nella letteratura degli anni Trenta del secolo scorso a proposito della scelta maturata già all'epoca del primo codice unitario di compendiare l'intera materia in **un titolo ad hoc**, l'idea dominante nelle disposizioni concernenti i delitti contro la pubblica incolumità, che ne spiega il raggruppamento, «è la potenza espansiva del nocimento che è loro insito, per cui gli effetti che ne seguono o possono seguire assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico». Fatti, insomma, in cui l'effetto (anche soltanto potenziale) «trascende la singola persona o la singola cosa eventualmente insidiata o colpita e attenta alla sicurezza di un numero indeterminato di persone o di cose» [NOVELLI, PAOLI, NOSEDA, 993]. È in questo senso che tali illeciti si indicano tradizionalmente come «**delitti vaghi o vaganti**» [ANTOLISEI, 6]. Scartata la denominazione formale di delitti contro la “**pubblica tranquillità**” e la “**pubblica sanità**” – che pure vantava ascendenze prestigiosissime [CARRARA, 147,156 s., anche sulla scorta del Carmignani], ma era connotata da accenti spiccatamente emozionali e soggettivi [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3331] –, fin dal codice Zanardelli prevalse l'intitolazione di “delitti contro l'incolumità pubblica”, in quanto legata alla sicurezza in senso “obiettivo” dei consociati. Neppure fu accolta l'intitolazione – di diretta derivazione germanica – di “delitti di *comune pericolo*”, quale denominazione categoriale del Titolo VII del codice del 1889 [benché essa figurasse, poi, nel Capo I: «Del l'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune pericolo»]; e ciò in coerenza con il criterio di classificazione della parte speciale, incentrato non sugli effetti della condotta criminosa, ma sui beni giuridici offesi [cfr., nuovamente, NOVELLI, PAOLI, NOSEDA, 993].

Nel passaggio dal codice unitario ottocentesco al codice Rocco – oltre all'ampliamento del numero di fattispecie, finalizzato, nelle intenzioni del legislatore storico, al «completamento» della tutela – si registra, altresì, un processo di affinamento delle nozioni, complementari, di **incolumità pubblica** (con riguardo al bene tutelato) e di **pericolo comune** (in relazione alle modalità offensive).

In entrambe le codificazioni si tratta di fatti – concernenti lo scatenamento o il mancato controllo delle forze della *physis* (φύσις) o di quelle collegate a diverse ap-

plicazioni della *techné* (τέχνη) – dotati di potenzialità lesiva generalizzata e indomabile, perché diretta in maniera diffusiva verso una collettività di persone indeterminate: così come, del resto, negli antesignani *incendium*, *ruina*, *naufragium*, rottura degli argini.

Applicata ai pericoli ai quali sono esposti le persone, la distinzione tra *physis* e *techné* – cioè, in senso aristotelico, tra ciò che è *opera della natura* e ciò che invece è *opera dell'uomo* [cfr. AB-BAGNANO, 740] – può essere assunta in generale, lasciando impregiudicata la questione di quanto “fattore umano” sia isolabile anche nella più “naturale” delle calamità, con riferimento ai fattori antropici che possono condizionarne l'*hic et nunc* dello sviluppo, e senza contare le eventuali responsabilità omissive collegabili al mancato impedimento del disastro o al mancato apprestamento, da parte delle autorità (di protezione civile), dei mezzi di soccorso e salvataggio agli individui esposti o alle popolazioni colpite.

Il codice Zanardelli, però, restava pur sempre legato a una nozione “ampia” o “spuria” di *comune pericolo*, benché coerente con quella “originaria” di matrice tedesca, in quanto comprensiva anche di fatti – come l'incendio di un edificio disabitato o di una piantagione – che ben possono riguardare soltanto le cose, oppure promiscuamente le cose e le persone [Relazione del Guardasigilli sul progetto di codice penale, 1929, II, 212, citando la Relazione al Re, presentata in occasione del Progetto del codice Zanardelli].

Per contro, nel **codice Rocco**, come precisava la Relazione del 1929:

«la nozione di incolumità pubblica è assunta nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone, e, perciò, solo i fatti, che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone. Del danno o del pericolo alle cose si tien conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita e per l'integrità delle persone» [Relazione del Guardasigilli, 212, enfasi aggiunta].

Così, nel “nuovo” codice, la tutela dell'incolumità pubblica si ritrova **affrancata dai profili patrimonialistici**: profili che l'avevano fin lì caratterizzata mercé l'estensione (per vero originaria) del suo dominio lessicale anche alle ipotesi di solo danneggiamento di cose materiali, purché caratterizzato dalla diffusività del pericolo e dall'indeterminatezza delle persone offese. Il pericolo comune, nella nozione fatta propria dall'attuale Titolo VI, riguarda, invece, soltanto *reati di danno (a cose o persone) qualificato dal pericolo per le persone* [cfr., su tutti, (a) GARGANI, 16, 396 ss. e *passim*; (b) GARGANI, 169 ss.].

Dal punto di vista dei **profili etimologici**, sembra che “incolumità” derivi dalla parola latina *columna*, con la quale si indicava il sostegno delle case che minacciavano rovina: “in-columa” sarebbe, perciò, l'edificio senza sostegno, e quindi sicuro perché non bisognoso di puntelli e, per estensione, l'*edificio sociale* in cui consiste, a mo' di metafora, la collettività dei consociati, la quale può dirsi incoluma quando è scevra da esiziali pericoli [(a) BATTAGLINI, BRUNO, 543, riferendosi alla Relazione sul Progetto del 1887, n. CXC]. Ma secondo altre ricostruzioni etimologiche, “incoluma”, dal lat. *incolumis*, sarebbe composto di *in-* e di un tema affine a quello di *calamitas* (disgrazia); oppure deriverebbe dal greco *kolos*: troncato, mutilato, quindi “non mutilato”. Quale che sia l'etimo (prossimo o remoto) più probabile, l'incolumità richiama, in ogni caso, la salvaguardia sicura e integrale della salute: «*incolumitas est salutis rata atque integra conservatio*» [così CICERONE, *De inventione*, libro II, LVI, 169; il passo è riportato spesso nelle opere sul

tema, ma nella variante con “*tuta*” al posto di “*rata*”). L’incolumità della città e dei cittadini è utilizzata altresì, per restare alle fonti ciceroniane, con riferimento alle minacce di incendio arretrate dai partecipi alla congiura di Catilina: «*et urbem et cives integros incolumesque servari*» [CICERONE, *Oratio in L. Catilinam tertia*, 25; cfr. *Relazione sul Progetto del 1887*, n. CXC, poi ripresa da (a) BATTAGLINI, BRUNO, 543; MANZINI, 243].

Per la verità, a prescindere dagli aspetti più strettamente etimologici, a voler essere davvero rigorosi **dal punto di vista filologico** – privilegiando il criterio dell’uso del lemma “pericolo comune” nelle codificazioni storiche – le cose starebbero diversamente da quanto preteso nella *Relazione del Guardasigilli* del 1929.

Il (parallelo) concetto di **Gemeingefahr**, di elaborazione germanica e traducibile con “comune pericolo”, sembra sia affiorato dapprima in dottrina a partire dal XVII sec., per poi riversarsi nella codificazione prussiana del 1794. L’*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten* prevedeva, infatti, una classe di danneggiamenti con pericolo comune («*von Beschädigungen mit gemeiner Gefahr*»): «un modello di incriminazione in varia guisa recepito dai codici degli Stati tedeschi nella prima metà del secolo XIX»; quindi «trasposto nel 1851 nel codice unitario» tedesco [(e) GARGANI, 572]; e successivamente replicato, nel 1889, nel primo codice unitario italiano [per questi complessi sviluppi storici, sul piano dottrinale e delle codificazioni, fondamentale (a) GARGANI, 3-83, anche per i necessari riferimenti].

La nozione di “pericolo comune”, nella sua accezione originaria (e, quindi, nel suo *preciso significato filologico*), riguardava – non «solo i fatti, che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone» [così, invece, la *Relazione del Guardasigilli*, 212, con riferimento alla parallela nozione di incolumità pubblica], bensì – un *danneggiamento con pericolo comune*: dunque, un pregiudizio a “multi-direzionalità offensiva”, potenzialmente proiettato, in maniera indistinta (“vagante”), verso il patrimonio, la vita, l’integrità fisica e la salute di una generalità indefinita di persone [(b) ARDIZZONE, 362].

Anche nei **codici italiani pre-unitari**, che pure non conoscevano ancora una specifica *sedes materiae* per la tutela dell’incolumità pubblica, le fattispecie di incendio e quelle analoghe, oggi contenute nel Titolo VI del codice vigente, trovavano prevalente collocazione tra i *reati contro il patrimonio* – ma anche, talora, contro la vita e contro la sanità – mediante incriminazioni che implicavano una sovrapposizione tra l’offesa ai beni materiali e l’offesa ai beni personali dell’integrità fisica e della salute [approfondimenti in (a) GARGANI, 31 ss.].

È soltanto con la **codificazione fascista** che il concetto di comune pericolo, allontanandosi dal significato originario (e filologico), si estrania dagli aspetti patrimonialistici, per assumere, anche per questa via, una più marcata **connotazione pubblicistica**, in coerenza, d’altronde, con l’*organizzazione discendente* impressa alla parte speciale del codice Rocco [TORDINI CAGLI, 326].

La “pubblicizzazione” dell’incolumità realizzata nel Titolo VI non sembra però frutto esclusivo dell’impostazione ideologica propria del legislatore dell’epoca, pure ben visibile nell’ordinamento complessivo dei titoli della parte speciale. La perdita in termini di “afferrabilità” conseguente alla “collettivizzazione” (anche) dei beni personali – sintomo di un diritto penale che si allontana dal modello “classico”, per sperimentare e poi consolidare più “moderne” forme di diritto penale della prevenzione e del pericolo – non pare ascrivibile necessariamente a un *diritto penale post-*

liberale [così, invece, ad es., (e) GARGANI, 573]: per lo meno se si pone mente al fatto che i delitti contro l'incolumità pubblica, posti a salvaguardia delle complessive condizioni di sicurezza della collettività, trovano una loro prima formalizzazione, già "compiuta" sul piano sistematico – benché, come visto, ancora "spuria" sul versante teleologico (ma non su quello filologico) –, proprio nel codice (liberale) ottocentesco.

2. La tutela dell'incolumità pubblica tra codice e discipline settoriali della sicurezza.

2.1. La tutela "intra codicem" e il rapporto tra incolumità pubblica e beni individuali. – Al di là dell'affrancamento della tutela dai profili patrimonialistici, prodotto dell'evoluzione novecentesca della categoria, può ritenersi che emerga invece sin dalle origini una duplice caratterizzazione – ancor oggi riconoscibile – nei delitti di comune pericolo o contro l'incolumità pubblica: (i) la **connotazione superindividuale del bene giuridico**, trattandosi di pregiudizi rivolti verso vita, integrità fisica e salute di una indeterminata generalità di consociati-potenziali-vittime; (ii) la **connotazione diffusiva del pericolo**, vale a dire «la potenza espansiva del nocumento» [per citare la *Relazione al Re sul codice penale del 1889*, n. XCVIII] o, in altre parole, la indefinita propagabilità degli effetti dannosi potenziali [cfr. (b) ARDIZZONE, 365]. Il primo connotato si collega più direttamente alla nozione di incolumità pubblica, riferibile al bene giuridico; laddove il secondo richiama piuttosto le modalità dell'offesa tipiche del comune pericolo. In questo senso, i due concetti – incolumità pubblica e comune pericolo – si palesano fortemente connessi, rivelando, per conseguenza, la tecnica di tutela utilizzabile.

L'incolumità pubblica «consiste nel complesso delle condizioni, garantite dall'ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, dell'integrità fisica e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal riferimento a determinate persone». A venire in rilievo sono quindi fatti che «trascendono i singoli colpiti o insidiati, in quanto si propagano o possono propagarsi a un numero rilevante e indeterminato di individui, pregiudicando o minacciando la sicurezza della convivenza sociale». Ne consegue che è appunto questo duplice «criterio di collettività e di indeterminatezza, riferito alle persone, che distingue i "delitti contro la pubblica incolumità", da quelli contro la persona e da determinati delitti contro l'industria e il commercio o contro il patrimonio» [MANZINI, 243 s.].

Il ricorso a **tecniche di anticipazione della tutela**, con riferimento a una pluralità indeterminata di persone, trovava e trova la sua giustificazione nel rango primario dei "beni finali" esposti ai rischi innescati dalle «necessità della vita moderna, pulsante di sempre nuove attività», così come evocate nella già menzionata *Relazione del Guardasigilli* del 1929. L'*anticipazione* della tutela, ossia l'*arretramento* della rilevanza penale a situazioni prodromiche rispetto al verificarsi di eventi di morte o lesioni a danno di persone determinate, costituisce una *forma avanzata*, oltre che *strumentale*, di protezione dei beni vita, integrità fisica e salute (già) nella loro dimensione collettiva. Nel codice, tali situazioni trovano una considerazione differenziata e diversamente modulata sul piano della struttura offensiva: anzitutto, per

mezzo dei **delitti (dolosi e colposi) contro l'incolumità pubblica**, collocati nel Titolo VI del Libro II, agli artt. 422-452; ma altresì mediante le **contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica**, collocate nel Libro III, agli artt. 672 ss. [*infra*, § 6], le quali tipicizzano situazioni di pericolo ritenute meno gravi e meno prossime alla possibilità di danno effettivo.

La **legittimazione costituzionale** dell'incolumità pubblica è solitamente ricondotta alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, non solo come singolo, ma altresì nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.). Il riferimento va all'art. 32 per quanto concerne in particolare la salute pubblica, che è tutelata non soltanto come fondamentale diritto dell'individuo, ma anche quale interesse della collettività. La Carta contiene perciò due appigli testuali potenzialmente idonei a giustificare la tutela penale dei beni primari anche nella loro proiezione sovraindividuale [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3344]. Le criticità possono poi riguardare la effettiva formulazione delle singole fattispecie, con precipuo riferimento alla legittimità delle modalità di anticipazione della tutela concretamente utilizzate.

Tra le **tecniche di anticipazione** della tutela utilizzate nel Titolo VI, quella del pericolo svolge un ruolo eminente: tanto che «il settore in esame rappresenta il banco di prova delle teorizzazioni di parte generale in tema di pericolo concreto, astratto, o presunto» [CADOPPI, VENEZIANI, 210]. Ma, in effetti, sono qui dispiegate tutte le strategie di anticipazione: non mancano, infatti, figure di attentato, ipotesi corrispondenti ad atti meramente preparatori (fabbricazione, detenzione), reati a dolo specifico [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3337; TORDINI, CAGLI, 330].

Rispetto ai **delitti contro la persona** a spettro offensivo individualistico, collocati nel Titolo XII (omicidio e lesioni, consumati e tentati, dolosi e colposi), quelli contro l'incolumità pubblica sono destinati, tendenzialmente, a porsi in rapporto di concorso (formale) di reati. Fanno eccezione le ipotesi – oggi punite con l'ergastolo – in cui la relazione è invece di “assorbimento”, secondo le movenze del concorso apparente di norme: così per le ipotesi “mortifere” di strage (art. 422), epidemia (art. 438) e avvelenamento (art. 439) [cfr. (e) GARGANI, 577]. Inoltre, con riferimento alla **tutela della proprietà**, deve considerarsi che la definizione dei delitti contro l'incolumità pubblica come “reati di danno qualificato dal pericolo” (alle persone), deriva anche dalla constatazione che il pericolo collettivo passa necessariamente «attraverso la modificazione materiale di cose». Ne consegue «che il delitto contro l'incolumità pubblica si configuri come un reato complesso, in cui l'offesa patrimoniale risulta assorbita nella violazione del diritto superindividuale, in quanto obbiettivamente strumentale alla produzione del pericolo di rango collettivo» [(e) GARGANI, 575].

Il lento processo di emancipazione dai profili patrimonialistici e il successivo avvento della orientazione “personalistica” impressa dalla Costituzione repubblicana pongono da sempre la questione della qualificazione dell'incolumità (e salute) pubblica come un *bene qualitativamente autonomo* oppure, in alternativa, come una *mera espressione di sintesi* che comprende la vita e l'integrità fisica di soggetti concreti ancorché preventivamente non determinabili [per una chiara rappresentazione della questione, (b) ARDIZZONE, 366 s.; TORDINI, CAGLI, 326 ss.].

Secondo la prima e più tradizionale lettura [ROCCO, 599 s.; MANZINI, 243] – che trova conferme in una parte della dottrina successiva [cfr. CADOPPI, VENEZIANI, 205-207] – l'incolumità pubblica andrebbe intesa come un **bene autonomo e qualitativamente diverso** da quelli individuali “corrispondenti” (vita e integrità fisica delle singole persone) e coincidente con l'interesse “istituzionale” (pubblico)

alla sicurezza della collettività (di tutti e di ciascuno). Ne deriverebbe «una valutazione unitaria e “massificata” delle posizioni delle singole vittime potenziali, che di fronte ai delitti contro la pubblica incolumità appaiono indifferenziate, prive di individualità e fungibili» [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3333]. Una variante di questa prima interpretazione consiste nell'attribuire ai delitti contro la pubblica incolumità **natura plurioffensiva**, orientando la tutela sia verso l'interesse generale all'incolumità collettiva sia in direzione dei sottostanti beni personali dei singoli individui [ANTOLISEI, 7].

In senso critico verso queste più tradizionali letture, si è ritenuto che le stesse risolvano in definitiva l'incolumità pubblica in un concetto astratto di “sicurezza collettiva”, privo del riferimento a un bene concretamente afferrabile. Si tratterebbe, invece, di un **bene solo apparentemente autonomo**, definito piuttosto in funzione della **particolare tecnica di tutela** adottata, quella del pericolo comune [sulla caratterizzazione dell'indeterminatezza (quantitativa o qualitativa) del pericolo comune, *infra*, § 4.3].

In questa seconda lettura, l'incolumità pubblica è nozione di sintesi riguardante la proiezione superindividuale dei concreti beni individuali della generalità dei consociati [(a) CORBETTA, 15 ss.]. Il singolo individuo è qui «protetto quale membro indifferenziato della collettività». Ne deriva che la autonomia concettuale della nozione «è soltanto un riflesso della particolare *tecnica di tutela* adottata dal legislatore nel configurare le fattispecie incriminatrici in questione». Invero, «la tutela penale è accordata alla vita, all'integrità e alla salute come beni pur sempre pertinenti alla singola persona umana, ma anteriormente o comunque a prescindere dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati» [FIANDACA, MUSCO, 505 s.].

2.2. La tutela “extra codicem”. – Oltre che nel codice penale, mediante il bene di categoria dell'incolumità pubblica, forme di protezione maggiormente anticipata e ancora una volta “strumentali” alla preservazione dell'integrità personale sono realizzate attraverso numerosissime fattispecie “avamposto” di rilievo contravvenzionale (o amministrativo), assai più raramente delittuoso, collocate – con l'eccezione delle evocate contravvenzioni di polizia contenute nel Libro III – nella **legislazione complementare** variamente dedicata alla **tutela della sicurezza** nei diversi campi di attività: produzione e distribuzione alimentare, di medicinali e di prodotti in genere; sicurezza del lavoro; prevenzione di incidenti industriali; circolazione stradale e trasporti in genere, etc. [approfondimenti importanti in (b) DONINI, 201 ss.].

Si tratta di un (oramai ampio e difficilmente dominabile) *diritto penale della prevenzione dei rischi* per l'integrità e la salute delle persone – descrivibile, al contempo, come *causa ed effetto* dei noti processi di “decodificazione” e di creazione di sottosistemi conosciuti a partire dalla seconda metà del secolo scorso – al cui incremento, come si vedrà, non sono estranee, in certi settori, spinte sovranazionali.

Nella quasi totalità dei casi si è al cospetto di **apparati cautelari o disciplinari settoriali**, muniti di sanzioni spesso penali, solitamente riferibili a illeciti di mera condotta e di pericolo presunto (quando non di mero rischio), i cui contorni saranno tracciati – talora per cenni sommari, talaltra in maniera più approfondita – nei capitoli seguenti, allorché rivestano importanza nei

rapporti con i delitti del Titolo VI del Libro II o con le contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica contenute nel Libro III del codice vigente.

A voler richiamare soltanto i casi principali di rapporti tra reati del codice penale e discipline di settore, deve certamente farsi riferimento ai numerosissimi illeciti contravvenzionali (e amministrativi) che riguardano la disciplina della **salute e sicurezza sul lavoro** (d.lgs. n. 81/2008) [per approfondimenti, *infra*, Cap. X, in relazione agli artt. 437 e 451 c.p.]; a quelli in tema di **sicurezza degli alimenti** (in part., l. n. 283/1962) o di **alimenti geneticamente modificati** (in part., d.lgs. n. 70/2005) [che saranno trattati *infra*, Cap. XIV, a proposito dei delitti alimentari degli artt. 440, 442, 444, 452 c.p.]; agli illeciti amministrativi, contravvenzionali e persino delittuosi previsti dal **codice dei medicinali** (d.lgs. n. 219/2006) [richiami nel Cap. XV, dedicato ai delitti in materia di farmaci e prodotti sanitari: artt. 440, comma 3, 442, 443, 445, 452 c.p.]; agli illeciti amministrativi e contravvenzionali previsti dall'art. 112 del codice del consumo, con riferimento alla **sicurezza dei prodotti "in genere"** (d.lgs. n. 206/2005) [cenni nel Cap. XVI sulla contraffazione o adulterazione di "altre cose" (art. 441 c.p.)].

La fattispecie di disastro innominato (art. 434 c.p.) costituirà, poi, l'occasione per importanti digressioni riguardanti i rapporti (complessi) tra tutela dell'incolumità pubblica e **tutela dell'ambiente**, tanto con riferimento ai c.d. eco-delitti del Titolo VI-*bis* c.p., e in particolare al disastro ambientale, tanto in relazione alle contravvenzioni e agli illeciti amministrativi che assistono la disciplina relativa al controllo del **pericolo di "incidenti rilevanti"** connessi all'impiego industriale di sostanze pericolose (da ultimo, d.lgs. n. 105/2015, di attuazione della direttiva "Seveso-III") [Cap. VII].

L'esame della disciplina concernente gli organi (centrali e periferici) della **protezione civile** (d.lgs. n. 1/2018, c.d. codice della protezione civile) diverrà ineludibile per l'individuazione di obblighi e competenze in relazione alle calamità naturali e quindi alle fattispecie delittuose di inondazione, frana e valanga (artt. 426 s. c.p.) [Cap. III].

Riferimenti, a volte anche soltanto impliciti, alle discipline specifiche riguardanti la **sicurezza dei trasporti** saranno poi necessari a proposito dei delitti che tipizzano i disastri riguardanti i mezzi di trasporto (artt. 428-432 c.p.) [Cap. IV]: vengono in rilievo, in via soltanto esemplificativa, il codice della navigazione (con riferimento alle regole cautelari, alle differenziate posizioni di garanzia, alle fattispecie contravvenzionali e delittuose *ad hoc*); il d.lgs. n. 50/2019, di attuazione della direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie; nonché talune convenzioni internazionali.

Una trattazione specifica sarà infine dedicata, nell'ambito della contravvenzione di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), alla emissione di onde elettromagnetiche o **elettrosmog** (legge "quadro" n. 36/2001) [Cap. XVIII].

2.3. Incremento del ricorso ai reati contro l'incolumità pubblica. – Negli ultimi lustri si è assistito, a livello europeo e internazionale, «a un sostanziale **incremento della domanda di tutela penale** rispetto alle minacce per la vita e la salute umana potenzialmente derivanti da attività produttive, o comunque socialmente utili, che contrassegnano uno stadio avanzato di sviluppo delle società post-moderne» [GARGANI, ZIRULIA, CASTRONUOVO, 801 s., anche per un cenno agli obblighi di incriminazione di matrice UE o CEDU].

Questo *trend* conosce però differenziazioni nazionali significative, come emerge dalle indagini di **diritto comparato**. La tutela dell'incolumità pubblica mediante fattispecie di comune pericolo assai gravemente sanzionate è un modello rinvenibile nei sistemi giuridici continentali di matrice germanica e, soprattutto, in quello italiano, ma rifiutato, almeno nella sua connotazione categoriale, nella tradizione francese e in quelle di *common law* [(a) GARGANI, 433 ss.].

Non che tali diverse esperienze giuridiche non conoscano anche fattispecie dirette a incriminare forme di danneggiamento qualificato dal danno o dal pericolo per le persone, ma le stesse si collocano all'interno della logica della tutela patrimonialistica: così, ad es., il *code pénal*, con riferimento alle *destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes* (artt. da 322-5 a 322-11), inserite nel Libro III, dedicato ai "crimini e delitti contro i beni". Anche in tali contesti ordinamentali si rinvencono, comunque, discipline della sicurezza penalmente sanzionate nei diversi ambiti settoriali: così, nell'ordinamento francese, ad esempio, in una miriade di "codici" (*code de la consommation, de la santé publique, du travail, de la route*, etc.).

Per uno sguardo comparato sull'esperienza tedesca, spagnola, italiana, belga, lussemburghese e britannica, a partire dal processo di "giudiziarizzazione" penale osservato, nel corso del tempo, anche in Francia con riferimento – in via esemplificativa – ai disastri nei trasporti (pur sempre inquadri, però, mediante i delitti di omicidio e lesioni), LACROIX, STEINLÉ-FEUBACH, *passim*.

Deve anzitutto osservarsi come in ordinamenti giuridici diversi dal nostro, «l'arsenale penalistico risult[i] affiancato da importanti **strumenti di tutela a carattere extrapenale**», tanto mediante il (più) frequente ricorso a sanzioni amministrative, quanto e soprattutto sul fronte dei rimedi offerti alle vittime (categorie particolari di cittadini, o di lavoratori, o di consumatori): rimedi di stampo assicurativo; di natura indennitaria, finanziati con risorse pubbliche o private; di matrice risarcitoria, anche mediante *class actions*, là dove esistenti [GARGANI, ZIRULIA, CASTRONUOVO, 802].

L'esperienza italiana in tema di esposizione a rischi provenienti dallo svolgimento di attività pericolose è invece caratterizzata da un **massiccio ricorso al penale**, sia mediante i delitti (colposi) di omicidio e lesioni, sia utilizzando, negli ultimi tempi, i delitti contro l'incolumità pubblica, spesso contestati, questi ultimi, nella forma dolosa, da soli o unitamente ai primi. Dopo una lunga fase storica in cui le fattispecie contro l'incolumità pubblica sono state ignorate o sotto-utilizzate, la prassi giudiziaria – a far data dal disastro di Seveso del 1976 [BRICOLA, 75 ss.] e sebbene in maniera incostante – ne ha via via riscoperto l'esistenza, con riferimento a una serie ininterrotta di disastri "tecnologici" (industriali, sul lavoro, nei trasporti, infrastrutturali), di disastri collegati a calamità "naturali" o ad altri macro-eventi ricostruiti sotto forma di disastri "sanitari" e "ambientali".

Si rinvia, in particolare, ai Capitoli II (con riferimento all'incendio), III (inondazione, frana o valanga), IV (disastri nei trasporti), VII (disastro innominato), X (disastri sul lavoro), XIII (avvelenamento di acque o alimenti), XVII (disastri colposi in genere). Sui profili di multidirezionalità dei rischi, in direzione di cittadini-residenti, lavoratori, consumatori, ambiente, etc., sia consentito rinviare a (g) CASTRONUOVO, 375 ss.; con particolare riferimento all'avvelenamento, (f) CASTRONUOVO, 92 ss.

3. La deformazione della tipicità e dei criteri di imputazione dell'evento (di pericolo) nel diritto vivente.

Il ricorso sempre più significativo – nel contesto della protezione dei beni personali – a fattispecie di evento di danno o di pericolo (in questa seconda ipotesi, sotto forma di disastro) sembra collegato a due fattori riscontrabili nella prassi ap-

plicativa: la svalutazione del principio di legalità, mediante superamento dei limiti posti dalla tipicità delle singole incriminazioni [cfr. (e) GARGANI, 588 s.]; l'indebolimento del principio di personalità della responsabilità penale, mediante deformazione dei criteri di imputazione dell'evento-disastro.

Per un verso, si può osservare una preoccupante tendenza a **interpretazioni creative, analogiche o fondate su logiche "precauzionali"** che hanno interessato, in particolare, vicende di esposizione a sostanze patogene di lavoratori o cittadini e/o all'avvelenamento "oltre-soglia" di acque o alimenti, inquadrare come "disastri (ambientali e) sanitari" *interni ed esterni* a siti industriali, mediante ricorso agli artt. 434, 437, 439 c.p. [si vedano, rispettivamente, i Capitoli VII, X, XIII].

Per altro verso, questa tendenza ha generato un fenomeno, studiato dalla dottrina con accenti critici differenziati, di **deformazione prasseologica delle categorie dell'imputazione penale** [in generale, sul fenomeno, per tutti, (b) STELLA, 221 ss.]. Esiti di deformazione (o flessibilizzazione, o torsione) si osservano, infatti, nel nostro diritto vivente anche con riferimento a diversi momenti del percorso di ascrizione della responsabilità in casi di *evento* (per quanto qui interessa) *di disastro*, per lo più in contesti di attività *ab origine* lecite.

Le criticità, sotto forma di deformazioni dei criteri di imputazione dell'evento, possono riguardare, in via schematica:

i) l'identificazione della **forma commissiva o omissiva della condotta** – spesso, di fatto, anticipate – che si assume come causativa dell'evento di disastro;

ii) l'**individuazione dei "garanti"**, trattandosi per lo più di attività produttive di rischi in contesti organizzativi o comunque "relazionali", caratterizzati da una accentuata plurisoggettività sincronica o diacronica;

iii) l'accertamento del **nesso di causalità**, in situazioni contrassegnate da trame causali complesse, multifattoriali e di lunga latenza, difficilmente assimilabili ai tradizionali modelli deterministici e a dinamica etiologica tendenzialmente "lineare", "monofattoriale", spazialmente e temporalmente "immediata";

iv) l'accertamento dell'elemento psicologico del reato di pericolo, con l'effetto (incombente) di provocare una "confusione" concettuale tra i due "classici" criteri di imputazione soggettiva, in funzione di: a) una eccessiva normativizzazione del **dolo** in ambiti *ab origine* leciti e caratterizzati comunque da significativi statuti cautelari: una sorta di "dolo colposo" rispetto all'evento-disastro, che non sempre risulta davvero "voluto", neppure al cospetto di certe fattispecie del Titolo VI che sembrano ripetere schemi tipici dei delitti di attentato (si pensi alle contestazioni di disastro innominato "sanitario" riferibili a condotte collegate all'esercizio di attività produttive e nondimeno considerate come *dirette a cagionare l'altro disastro*); b) una altrettanto eccessiva oggettivizzazione della **colpa**, che tende inoltre a snaturare la sua struttura di giudizio *ex ante* secondo valutazioni affette dal senno di poi [per le analoghe "deformazioni" riguardanti gli eventi dannosi (omicidio e lesioni), nonché per i necessari riferimenti, volendo, CASTRONUOVO, CURI, TORDINI CAGLI, TORRE, VALENTINI, 315 ss.].

Si aggiunga che – in alcune costellazioni di casi rilevanti come cattiva gestione di calamità "naturali" (si pensi a inondazioni) oppure come rischi tecnologici o industriali (disastri ferroviari, aviatori, ambientali, sanitari, sul lavoro) – sembra svolgere un ruolo insidioso la **logica del capro espiatorio**, fondata in parte anche sull'immanenza della distorsione cognitiva più tipica: quell'*handsight bias* o, per l'appunto, *senno di poi* che ci fa vedere *ex post* come pre-vedibilissimi cose *ex ante* non pre-viste da alcuno [per una trattazione generale sulle questioni che affliggono l'utilizzo dello strumento penale nel contesto dei disastri tecnologici, CENTONZE, *passim*]. Una logica capace anche di generare **ansie di colpevolizzazione**, che replicano meccanismi sociali di